

GIURISPRUDENZA

Data udienza 13 giugno 2023

Integrale

Furto - Introduzione nella dimora - Pertinenze condominiali - Utilità della pertinenza - Accesso dell'imputato alla zona garage - Bene principale - Bene accessorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Sezione penale composta dai magistrati:

Dott. Maria Cristina Salvia - Presidente

Dott. Paolo De Luca - Consigliere

Dott. Sebastiano Lelio Amato - Consigliere

All'esito dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis L. n. 176 del 2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

IMPUTATI:

1) Ve.Ma. nato in K. (G.) il (...), residente in P. in Via Fe., 281

con domicilio dichiarato in P. Via Fe., 281

- difeso dall'Avv. Lu.MO. del foro di Pesaro di ufficio

Posizione Giuridica: Deceduto

2) Al.At. nato in P. (P.) il (...), attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Pesaro

- difeso dall'Avv. Cr.LE. del foro di Pesaro di ufficio

Posizione Giuridica: Detenuto p.a.c.

Patrocinio a spese dello Stato: NO

IMPUTATI

a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 624 bis c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, introducendosi all'interno dell'area adibita a garage del condominio sito in P., via L., n. 12, si impossessavano di un sacchetto di plastica contenente indumenti di vario tipo, di proprietà di Be.Es., che la stessa aveva momentaneamente depositato di fronte alla porta del proprio vano cantinetta.

In Pesaro, il 09/12/2017, denuncia- querela del 09/12/2017.

b) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 624 bis c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni di proprietà di Fe.Go. e Zo.St., introducendosi all'interno della zona garage del condominio sito in P., via L., n. 12, non riuscendo nel loro intento, solo per l'assenza beni da asportare e dunque, per motivi del tutto indipendenti dalla loro volontà.

In Pesaro, il 09/12/2017 denuncia- querela del 09/12/2017.

APPELLANTI

Gli imputati avverso la sentenza n. 302/2021 emessa in data 11.05.2021 dal Tribunale di Pesaro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 302 emessa in data 11.05.2021 il Tribunale di Pesaro, all'esito del giudizio svoltosi in forma ordinaria, ritenuta la penale responsabilità degli imputati Ve.Ma. e Al.At. in ordine ai reati loro ascritti ai capi di imputazione A (furto in abitazione in concorso) e B (tentato furto in abitazione in concorso).

La pronuncia di colpevolezza si fonda sugli esiti delle testimonianze assunte in dibattimento dalle persone offese Be.Es. e Fe.Go., dal teste di P.G. Vice Brigadiere Ma.Se. e sui contenuti della denuncia sporta dal sig. Zo.St., acquisita con il consenso delle parti.

In sintesi, i fatti erano ricostruiti come segue.

Il giorno 9/12/2017 Fe.Go., giungendo in macchina presso la propria abitazione, aveva notato due persone (di cui una portava a mano una bicicletta) aggirarsi nel cortile ove erano posti i garage condominiali.

Il Fe., che nel frattempo aveva avvisato del fatto la vicina di casa sig.ra Es., aveva fermato uno dei due, mentre la Es., unitamente allo Zo., era riuscita a bloccare il giovane con la bicicletta, nel cui cestino la donna aveva notato la presenza di una serie

di indumenti usati di sua proprietà, da lei tenuti riposti in un sacchetto all'interno del proprio garage.

Da un successivo controllo effettuato nel proprio garage, lo Zo. poteva verificare un disordine prima inesistente, segno che i due uomini vi avevano poco prima rovistato, seppure nulla risultava essere stato sottratto.

Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, identificavano il ragazzo con la bicicletta nella persona di Ma.Ve., e l'altro uomo in Al.At., soggetto richiedente asilo.

Il Tribunale di Pesaro riteneva perciò pienamente integrata la prova di tutti i reati contestati agli imputati e, concesse loro la attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. per il modesto valore dei beni sottratti in relazione al furto consumato di cui al capo A) e le attenuanti generiche per le modalità dell'azione e il comportamento tenuto dagli imputati, che non avevano opposto alcuna resistenza alle persone che li avevano bloccati, li condannava alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e Euro 600,00 di multa.

La pena veniva sospesa per il solo Al.At., ostandovi, per il Ve., i precedenti a carico.

Avverso la sentenza di condanna proponevano appello i difensori di entrambi gli imputati.

Quanto alla posizione di Ma.Ve., l'appellante chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, in quanto commesso in stato di necessità ex art. 54 c.p.; in subordine, chiede che il fatto venga derubricato nella fattispecie di cui all'art. 626 n. 2 c.p.

Quanto alla posizione di Al.At., l'appellante chiede: in via preliminare e pregiudiziale, per il capo A) annullare la sentenza per essere stato l'imputato condannato per un fatto diverso da quello descritto in imputazione; per il capo B) annullare la sentenza, perché l'imputato condannato per aver posto in essere generici atti diretti a commettere il reato ex art. 624-bis c.p., non descritti e contestati nell'imputazione; nel merito, previo riconoscimento che il fatto non è stato commesso in privata dimora come da fattispecie contestata, per il capo A) derubricare il reato in furto semplice ex art. 624 c.p.; per il capo B) assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; qualora si ritenesse sussistente una qualche condotta illecita (avuto riguardo a quanto contenuto in sentenza alla pag. 2 ultimo, penultimo e terzultimo capoverso), assolvere l'imputato per non aver commesso alcuna delle condotte suddette, che il giudicante aveva ingiustamente fatto rientrare nell'addebito del capo B); in subordine, derubricare le condotte di cui al capo B) in tentato furto semplice ex art. 624 c.p.; previo accoglimento della richiesta di derubricazione del reato di cui al capo A) in furto semplice, applicare l'art. 131-bis c.p.; previo accoglimento della richiesta di derubricazione del reato di cui al capo B) in tentato furto semplice, applicare l'art. 131-bis c.p.

All'odierna udienza si procedeva in camera di consiglio.

Il P.G. presentava requisitoria scritta, chiedendo, quanto alla posizione di Ve.Ma., non doversi procedere per essersi il reato estinto per morte del reo; quanto alla posizione del coimputato Al.At., il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado; il difensore dell'imputato Ve. depositava conclusioni scritte con cui si associava alla richiesta di n.d.p. per morte del reo avanzata dal P.G.; il difensore di Al.At. presentava conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nel proprio atto di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata nel senso indicato in dispositivo.

Preliminarmente, quanto a Ve.Ma., l'imputato è deceduto in data 23.01.2022, come risulta dal Certificato di morte rilasciato dal Comune di Pesaro in data 20.04.2023, in atti, per cui nei confronti del predetto deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per essersi i reati estinti per morte del reo.

Venendo alla disamina dei motivi di appello dell'imputato Al.At., relativamente al furto consumato di cui al capo A) la difesa lamenta che l'imputato sia stato condannato per un reato diverso da quello risultante dal capo di imputazione. In questo si legge che il furto della busta contenente capi di vestiario di proprietà della p.o. sig.ra Es. sarebbe avvenuto nell'androne della zona garage del condominio e tale luogo, non essendo assimilabile ad alcuna pertinenza dell'abitazione ove solitamente si compiono atti della vita privata e alla quale non si può accedere in difetto del consenso del titolare, non potrebbe integrare la fattispecie criminosa ex art. 624-bis erroneamente ritenuta in sentenza. Dall'istruttoria (vedasi denuncia-querela dell'Es. allegata all'atto di appello) sarebbe emerso che la busta oggetto di furto si trovava fuori del garage/cantinetta di proprietà della p.o., mentre l'imputato è stato condannato per un reato che implica un accesso abusivo, con scasso o apertura, di una porta posta a presidio di una pertinenza della abitazione principale, il cui accesso potrebbe altrimenti avvenire solo con il consenso del titolare. Nella presente vicenda, secondo l'appellante, non era emerso che l'accesso alla zona garage fosse stato ottenuto aprendo o forzando porte o cancelli chiusi e posti a presidio della zona condominiale.

L'unico reato semmai ipotizzabile sarebbe quindi un furto semplice.

Le doglianze esposte non sono fondate.

Innanzitutto vanno disattese le eccezioni di nullità svolte in via pregiudiziale con riferimento ad entrambi i capi di imputazione in relazione alla asserita non corrispondenza tra la condotta descritta nel capo di imputazione e l'apparato istruttorio e motivazionale della sentenza gravata.

Invero, sussiste piena corrispondenza tra i fatti descritti nelle imputazioni e le condotte accertate in corso di dibattimento, per le quali è intervenuta condanna. L'imputato Al.At. è stato ritenuto responsabile di condotte furtive (consumate e tentate) poste in essere introducendosi nell'area adibita a garage del condominio sito in P. alla via L. n. 12, conformemente a quanto descritto nei capi di imputazione. Quanto al capo A) di imputazione viene contestato all'Al.At. di essersi introdotto "all'interno dell'area adibita a garage del Condominio sito in P., via L. n. 12" e di essersi impossessato di un sacchetto contenente indumenti di vario tipo di proprietà della Es.An., dalla stessa depositato nel garage, dinnanzi alla porta del proprio vano cantinetta di cui ciascun condòmino disponeva oltre al posto auto. Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni della p.o., di Fe.Go. e nella denuncia-querela presentata dal sig. Zo.St..

Così accertati i fatti, la condotta furtiva integra il reato di cui all'art. 624-bis c.p. per il quale vi è stata condanna.

Come è noto l'art. 624-bis c.p. intende tutelare non solo la privata dimora in sé ma, come risulta dalla formulazione testuale della norma, anche i luoghi che ne costituiscono pertinenza.

Ebbene, che l'area adibita a garage possa essere considerata una pertinenza delle abitazioni collocate nello stabile condominiale si ricava da quelli che sono i principi da tempo affermatasi nella giurisprudenza di legittimità in rapporto alla natura pertinenziale di uno spazio.

Invero il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell'incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale (Cass. Civ. Sez. 2 n. 2804 del 02/02/2017 e Sez. 2, n. 12855 del 10 giugno 2011). Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale, come appunto nella fattispecie dell'edificio condominiale, ove l'area adibita a garage assolve appunto a tale funzione ed è strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale, essendo evidente che ne incrementa il valore, la facilità di accesso e la comodità, potendo anche consentirvi oggetti ed attrezzi di interesse per la manutenzione dell'auto e non solo.

Il fatto che siano riusciti ad accedere alla zona garage senza dover forzare porte o cancelli, non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p., giacché il luogo ove è stato commesso il furto costituiva pertinenza dell'edificio condominiale ove dimorava la p.o. Es.An., e in esso non era possibile accedere senza il consenso del titolare.

In casi simili, la giurisprudenza ha ritenuto integrare il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5789 del 04/12/2019, dep. 14/02/2020) e "la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora" (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1278 del 31/10/2018, dep. 11/01/2019).

Il giudizio di penale responsabilità dell'imputato Al.At. in relazione al reato di cui al capo A va pertanto confermato.

Analoghe contestazioni la difesa ha formulato riguardo ai furti tentati di cui al capo B di imputazione.

La difesa ha sostenuto che nel ridetto capo di imputazione non vi è alcun riferimento a garage o cantinette private rispetto alle quali gli imputati possano aver posto in essere atti rilevanti quali tentativo di furto.

L'unica circostanza effettivamente risultata dall'istruttoria dibattimentale è che i prevenuti stessero passeggiando nel vano garage del condominio, che non può considerarsi atto idoneo diretto in modo non equivoco ad introdursi in garage o cantinette comunque protette da porte e che dunque, mai potrebbe fondare la contestazione della fattispecie ex art. 624-bis c.p.

L'imputazione, inoltre, non conterrebbe la descrizione delle eventuali condotte dirette in modo non equivoco a sottrarre generici beni; in ogni caso, gli elementi valorizzati in sentenza dal primo Giudice per pervenire ad una condanna ovvero l'esistenza di tracce di disordine, mobiletti aperti e supposte condotte di rovistamento costituiscono un unico indizio che in assenza di ulteriori elementi a riscontro non può ritenersi idoneo a fondare la condanna per tentato furto.

Preliminarmente, non può che ribadirsi quanto già ampiamente argomentato con riferimento al capo di imputazione A) in merito alla sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il luogo del tentato furto e l'edificio condominiale ove abitano le odierne pp.oo. suscettibile di integrare la previsione normativa di cui all'art. 624-bis c.p.c. contestata nel capo di imputazione.

Quanto alla configurabilità di atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni altrui, questa Corte ritiene di dover assolvere l'imputato dal reato di tentato furto ai danni di Fe.Go., poiché relativamente ad esso l'istruttoria dibattimentale non ha effettivamente offerto alcun elemento.

La contestazione di tale reato si fonda sulla sola circostanza che, al momento dell'intervento dei condomini, i due imputati ancora si trovavano nei pressi dell'area adibita a garage condominiale, elemento obiettivamente idoneo a fare ritenere che gli stessi avessero tentato di realizzare un furto anche in danno di quest'ultimo.

Diversamente, però, deve dirsi per il tentato furto in danno di Zo.St..

Il fatto che gli imputati si aggirassero nei pressi dell'area adibita a garage del condominio di via L. n. 12, retrostante alla palazzina, cui si accede dal cortile (v. dichiarazioni del F.: "erano (N.D.R gli imputati) dentro l'uscita del garage, noi abbiamo un cortile che scende, gira e qui c'è la porta del garage") non trova alcuna giustificazione, se non appunto nell'intenzione di perpetrare le condotte delittuose per cui è processo, una delle quali, del resto, effettivamente consumata.

D'altro canto, il disordine constatato dallo Zo. all'interno del proprio garage, che trovava "mobiletti aperti", laddove nella querela sporta egli precisava di aver notato che tale spazio un paio d'ore prima era in ordine, è il segno inequivocabile che qualcuno (con ogni probabilità gli imputati, viste le tempistiche) vi era entrato per rovistare alla ricerca di oggetti da rubare, compiendo, quindi, atti inequivocamente diretti a commettere il furto in danno del predetto Z..

Va ricordato che la mancanza di oggetti d'interesse ai fini del furto non esclude la punibilità per detto reato ai sensi dell'art. 49 c.p. perché, in tema di reato impossibile, il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto deve essere effettuato con valutazione "ex ante". Per tale ragione, è stato ritenuto configurare tentativo punibile, e non reato impossibile, il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione "ex ante", nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 84 del 09/12/1996, dep. 09/01/1997). Alla stessa conclusione può giungersi a maggior ragione nel caso di specie, poiché senza dubbio rientra nella normalità che anche nei garage siano contenute cose che possono avere qualche valore.

Ne consegue la conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato Al.At. per il reato di tentato furto ex art. 624-bis c.p.c. ommesso in danno di Zo.St..

La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. va, infine, rigettata trattandosi di reato non rientrante nel limite edittale previsto per la applicabilità della ridetta causa di non punibilità, essendo punito all'epoca dei fatti con la reclusione nel minimo pari a anni 3.

Premesso quanto sopra, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato Al.At. per ambedue i reati in contestazione (ad eccezione del tentato furto in danno di Fe.Go., per il quale va pronunciata assoluzione), la pena finale va rideterminata in anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 515,00 così calcolata:

p. b. per il reato di cui al capo A) anni 3 di reclusione ed Euro 960,00 di multa; ridotta per le attenuanti ex art. 61 n. 4 c.p. e 62 bis c.p. ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 430,00 di multa; aumentata di mesi 1 di reclusione e Euro 85,00 di multa per il tentato furto ai danni di Zo.St. di cui al sub B), così da giungere alla pena finale di anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 515,00 di multa.

La pena, determinata nella misura-base in sostanziale corrispondenza al minimo edittale, con massime diminuzioni per le attenuanti e contenutissimo aumento per il tentativo, risulta adeguata alla modesta gravità dei fatti e non appare ulteriormente riducibile.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza n. 302/2021 emessa in data 11.5.2021 dal Tribunale di Pesaro, appellata dagli imputati Ve.Ma. e Al.At., dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato Ve.Ma. essendosi i reati a lui ascritti estinti per morte del reo.

Assolve Al.At. dal reato di cui al capo B) di imputazione limitatamente al tentativo di furto in danno di Fe.Go., perché il fatto non sussiste e per l'effetto, escluso l'aumento per la continuazione applicato in relazione a tale reato, ridetermina la pena finale in anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 515 di multa.

Conferma nel resto.

Riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ancona il 13 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2023.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 13 giugno 2023

Massima redazionale

Furto - Introduzione nella dimora - Pertinenze condominiali - Utilità della pertinenza - Accesso dell'imputato alla zona garage - Bene principale - Bene accessorio

In tema di furto, l'art. 624-bis c.p. intende tutelare non solo la privata dimora in sé ma, come risulta dalla formulazione testuale della norma, anche i luoghi che ne costituiscono pertinenza; ebbene, l'area adibita a garage possa essere considerata una pertinenza delle abitazioni collocate nello stabile condominiale in rapporto alla natura pertinenziale di uno spazio. Invero il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell'incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarità funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale. Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di

servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale, come appunto nella fattispecie dell'edificio condominiale, ove l'area adibita a garage assolve appunto a tale funzione ed è strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale, essendo evidente che ne incrementa il valore, la facilità di accesso e la comodità, potendo anche consentire di riporvi oggetti ed attrezzi di interesse per la manutenzione dell'auto e non solo. Il fatto che gli imputati siano riusciti ad accedere alla zona garage senza dover forzare porte o cancelli, non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p., giacché il luogo ove è stato commesso il furto costituiva pertinenza dell'edificio condominiale ove dimorava la p.o., e in esso non era possibile accedere senza il consenso del titolare.